E.I.

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 001519 del 03 DIC. 2021

OGGETTO: B.G. c/ Arnas – sentenza Tribunale Palermo n.2779/2021- Determinazioni (Prat. 48/2018).

U.O. PROPONENTE

U.O. S. SERVIZIO LEGALE

Proposta n. **124-SL** del **24/11/2021**

☐ Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.

Il co-estensore
Avv. Francesco Palma

Il Dirigente U.O. Servizio Legale
Avv. Caterina Rizzotto

U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO

VERIFICA CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2021

N° Conto economico _____

N° Conto Patrimoniale 2.02.02.02.001

Budget assegnato anno 2021

(euro) 459.000,00

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale

STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET

SERVIZIO LEGALE

Scheda BUDGET allegata

datata 24/11/202

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore dell'U.O.C.

L'anno duemilaventuno il giorno Tre del mese di Dicembre, nei locali della Sede Legale di *Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo,* il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n.195/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, assistito dal Dott.ne Paolo V. Vella, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

02 DIC. 2021

Il Responsabile del Servizio Legale Avv. Caterina Rizzotto,

PREMESSO:

- che avverso questa azienda sono stati promossi numerosi ricorsi da dirigenti medici che hanno lamentato che l'azienda si sarebbe limitata a deliberare il riconoscimento giuridico relativo alla maggiorazione dell'indennità di esclusività per anzianità di servizio superiore a 5 anni, astenendosi dal corrispondere i relativi benefici economici, e ciò, ritenendo tale indennità assoggettata al blocco stipendiale contemplato dalla legge di stabilità 2010;
- che l'organo giudiziario adito, il Tribunale civile di Palermo, sezione lavoro, è stato, infatti, investito, di un ricorso collettivo, promosso da ben dieci dirigenti medici, e di altri otto distinti ricorsi incoati da altrettanti dirigenti medici;

PRESO ATTO che la difesa aziendale ha opposto alle tesi avversarie, corroborate da giurisprudenza di merito di altre corti, la posizione del consesso adito - concorde in primo grado ed in appello - secondo cui la volontà del legislatore è stata quella di sottrarre al blocco della retribuzione solo le variazioni stipendiali legate al conseguimento di funzioni diverse, includendovi, invece, gli incrementi patrimoniali conseguenti al mero passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività in dipendenza della maggiore anzianità acquisita;

RILEVATO che, proprio in ragione del citato orientamento, il Tribunale di Palermo ha rigettato il ricorso di ben quindici dei diciotto ricorrenti, accogliendo, invece, le istanze dei restanti tre; segnatamente:

- con la sentenza n. 684/2020, che ha definito il menzionato ricorso collettivo, sono state rigettate le pretese di otto dirigenti, mentre sono state accolte quelle dei restanti due per i quali, invece, ricorreva il requisito del conferimento di incarico/funzioni diverse;
- con le sentenze n. 4075, 4076, 4077, 4078, 4079, 4080, 4082, tutte del 2020, sono stati rigettati sette ricorsi individuali;
- con la sentenza n. 2279/2021, invece, è stato accolto il ricorso del dirigente Dott. B.G. per le ragioni di cui si darà contezza nel proseguo della narrativa;

DATO ATTO che, con delibera n. 970 del 8.9.2020, la Direzione Aziendale si è già determinata riguardo la posizione dei soggetti del ricorso collettivo in adesione alla proposta formulata dal Servizio Legale;

RITENUTO che con il presente provvedimento occorre determinarsi riguardo i menzionati otto ricorsi individuali, limitandosi ad una presa d'atto con riferimento alle sette sentenze n 4075, 4076, 4077, 4078, 4079, 4080, 4082, tutte del 2020, con cui è stato disposto il rigetto, ed invece adottando le consequenziali decisioni riguardo la sentenza di accoglimento n.2279/2021 del ricorso promosso dal Dott. B.G, previa idonea illustrazione delle ragioni del *decisum* e dei motivi che depongono per la non impugnazione;

PRESO ATTO che le argomentazioni che hanno indotto il Giudice del Lavoro adito a determinarsi in senso differente rispetto agli altri ricorsi rigettati, inducendolo, invece, ad accoglierlo - previa consulenza tecnica d'ufficio - possono, così, riassumersi:

- pacifico che il sanitario aveva maturato l'anzianità quinquennale già con decorrenza 1.1.2007 e che la stessa gli era stata corrisposta per soli sei mesi, ossia fino al 30.6.2007, data di scadenza del contratto a tempo determinato;

- pacifico che successivamente <<*si susseguirono altri periodi, seppur brevi di lavoro, sempre con contratto a tempo determinato (dal 1.8.2007 al 31.1.2008, dal 16.2.2008 al 15.5.2008*>>, << *intervallati [quindi] da periodi di inattività* >>, per essere poi assunto, in via definitiva, con contratto a tempo indeterminato il 16.5.2008 <<*che seguiva, senza soluzione di continuità il precedente contratto a tempo determinato scaduto il 15.5.2008* >>;
- il dirigente medico avrebbe dovuto essere retribuito <<*anche nei successivi rapporti di lavoro a termine e, poi, in quello stipulato a tempo determinato, senza che nessuna influenza potessero avere le due brevissime interruzioni tra i contratti a termine che, del resto, erano entrambe successive alla maturazione del requisito dell'anzianità quinquennale* >>;
- che <<*non si pone ..né un problema di interruzione tra i contratti, atteso che l'anzianità quinquennale si era già maturata prima che dette interruzioni avvenissero ....né di blocco stipendiale, che avrebbe coinvolto l'indennità maturata a partire dal 1.1.2011, laddove il ricorrente l'aveva, invece, maturata sin dal 1.1.2007* >>;

PRESO ATTO, altresì:

- che, in aderenza alle valutazioni operate dal consulente tecnico d'ufficio, Dott. V.M. , la somma cui l'azienda è stata condannata a corrispondere al ricorrente << *a titolo di differenze retributive per indennità di esclusività* >> è stata quantificata in € 60.914,39 oltre interessi legali dal 31.3.2021 al saldo;
- che le spese di lite, da distrarsi in favore del legale del ricorrente, avv. B.O., sono state liquidate in € 8.000,00 oltre oneri di legge;
- che le spese di CTU, << *liquidate con separato decreto* >>, nella misura di € 580,00 oltre i.v.a. e cassa, sono state poste << *definitivamente a carico della parte convenuta* >>;

RITENUTO che le argomentazioni che il decidente ha posto a sostegno della sentenza n.2779/2021 appaiono condivisibili, anche alla luce dell'orientamento della Suprema Corte in detto *decisum* richiamato, così che non si ravvisano i presupposti per interporre appello;

RITENUTO, altresì, di dare esecuzione, con il presente atto, alle disposizioni della sentenza *de qua* con riferimento alle spettanze del CTU e del legale distrattario, laddove, invece, ragioni di ordine contabile depongono che la corresponsione al dipendente/ricorrente delle << *differenze retributive per indennità di esclusività* >> sia demandata all'U.O.C. Risorse Umane che, dovrà, evidentemente, considerare che sulla menzionata somma di € 60.914,39 vanno calcolati gli oneri previdenziali e l'IRAP ;

DARE ATTO:

- che, giusta fattura emessa dal CTU, aderente alle previsioni del decreto di liquidazione, la somma complessiva a questi spettante è di € 735,90, di cui € 619.90 da corrispondere ed €. 116,00 da versare a titolo di "*ritenuta persone giuridiche*", come da fattura allegata;
- che la somma complessiva spettante al legale distrattario, avv. B.O., comprensiva di spese generali, i.v.a e c.p.a, ammonta ad € 11.672,96, di cui € 9.832,90 netto da pagare ed € 1.840,00 quale ritenuta d'acconto del 20%;

DATO ATTO, altresì, che sul conto 2.02.02.02.0101 "*fondo rischi per personale dipendente*" proprio con riferimento a tale controversia (pratica ARNAS n.48/2018), è stata accantonata la somma di € 75.000,00;

DATO ATTO, quindi, che l'accantonamento *ut supra* individuato viene attinto con il presente provvedimento per € 12.408,86 (a titolo di spese di CTU e legali) e, pertanto, l'U.O.C Risorse Umane, per fronteggiare gli oneri economici derivanti dalla corresponsione delle << *differenze retributive per indennità di esclusività* >>, con la maggiorazione degli interessi legali dal 31.3.2021 sino al saldo e degli oneri previdenziali e dell'IRAP, potrà attingervi per la residua somma restante, ovvero € 62.591,14 (75.0000 – 12.408.86);

DATO ATTO della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

PROPONE di

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati

1) **PRENDERE ATTO** delle statuizioni contemplate nelle sette sentenze n. 4075, 4076, 4077, 4078, 4079, 4080, 4082, tutte del 2020 con le quali sono stati rigettati gli altrettanti ricorsi proposti da dirigenti medici aziendali;

2) **PRENDERE ATTO**, altresì, delle statuizioni contenute nella sentenza n.2779/2021 con cui, determinandosi in senso differente rispetto ai ricorsi di analogo (ma parzialmente difforme) tenore, il Tribunale civile di Palermo, sezione lavoro, ha accolto le pretese del Dott. B.G. condannando questa azienda:
   - a corrispondere al ricorrente <<*a titolo di differenze retributive per indennità di esclusività*>> € 60.914,39 oltre interessi legali dal 31.3.2021 al saldo;
   - a corrispondere al Ctu nominato, Dott. V.M.,.la somma di cui al decreto di liquidazione, ovvero € 580,00 oltre i.v.a. e cassa:
   - a corrispondere al legale distrattario, avv. B.O., la somma di € 8.000,00 oltre spese generali del 15%, i.v.a e c.p.a.;

3) **DARE ATTO** che le argomentazioni che il decidente ha posto a sostegno della sentenza n.2779/2021 appaiono condivisibili, anche alla luce dell'orientamento della Suprema Corte in detto *decisum* richiamato, così che non si ravvisano i presupposti per interporre appello;

4) **DISPORRE** di dare esecuzione con il presente atto alle statuizioni della sentenza *de qua* con riferimento alle spettanze del CTU e del legale distrattario,

5) **DARE MANDATO**, invece, all'U.O.C. Risorse Umane di porre in essere gli adempimenti tesi alla corresponsione al dipendente/ricorrente delle << *differenze retributive per indennità di esclusività*>> come stabilite in sentenza, tenendo, anche, nel debito conto che dovrà, evidentemente, considerare che vanno calcolati gli oneri previdenziali e l'IRAP ;

6) **DARE ATTO** che sul conto 2.02.02.02.0101 "*fondo rischi per personale dipendente*" proprio con riferimento a tale controversia (pratica ARNAS n.48/2018) è stata accantonata la somma di € 75.000,00;

7) **DETERMINARE** in complessive € 735.90 la somma da corrispondere al CTU., Dott.V.M.;

Azienda Ospedaliera di Rilievo Ospedale Civico, G U.O. AF ECON Pa

8) **LIQUIDARE E PAGARE** al CTU, Dott.V.M, la somma di € 619,90 comprensiva di i.v.a. e cassa, al netto della *"ritenuta persone giuridiche* ";

9) **DETERMINARE** in complessive € 11.672,96 comprensiva di spese generali, i.v.a. e c.p.a., la somma da corrispondere al distrattario avv. B.O;,

10) **LIQUIDARE E PAGARE** al distrattario avv. B.O. la somma di € 9.832,90 al netto della ritenuta d'acconto;

11) **DARE ATTO** che che sul conto 2.02.02.02.0101 "*fondo rischi per personale dipendente*", alla pratica ARNAS n.49/2018, è stata accantonata la somma di € 75.000,00;

12) **DARE ATTO**, quindi, che l'accantonamento *ut supra* individuato viene attinto con il presente provvedimento per € 12.408,86 (a titolo di spese di CTU e legali) e, pertanto, l'U.O.C Risorse Umane, per fronteggiare gli oneri economici derivanti dalla corresponsione delle << *differenze retributive per indennità di esclusività* >>, con la maggiorazione degli interessi legali dal 31.3.2021 sino al saldo e degli oneri previdenziali e dell'IRAP, potrà attingervi per la residua somma restante, ovvero € 62.591,14 (75.0000 – 12.408.86);

13) **AUTORIZZARE** l'U.O.C. Risorse Economiche ad emettere i relativi ordinativi di pagamento in favore dei su menzionati beneficiari;

14) **TRASMETTERE**, conseguentemente, il presente atto all'U.O.C. Risorse Umane affinché possa porre in essere i sopracitati adempimenti demandati, contabilizzando nel relativo conto di pertinenza la somma eventualmente eccedente la disponibilità di € 62.591,14 che, per effetto del presente atto, residua sul conto 2.02.02.02.0101 "*fondo rischi per personale dipendente*", alla pratica ARNAS n.49/2018,

15) **DOTARE** il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di consentire la definizione delle procedure di pagamento nel rispetto della tempistica imposta dalla chiusura delle operazioni di tesoreria.

La documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio proponente

Il Responsabile U.O.S. Servizio Legale
(Avv. Caterina Rizzotto)

Civico Di Cristina Benfratelli

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: https://www.arnascivico.it/ tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Allegato alla proposta nr 124-sl del 24/11/2021 **Importo Proposta 12.408,86**

Oggetto: B.G. c/ Arnas – sentenza Tribunale Palermo n.2779/2021- Determinazioni (Prat. 48/2018).

Conto Economico	Macro Struttura	Budget Assegnato	Variazioni Budget	Budget Autorizzato	Budget Impegnato			Budget Disponibile
					Prop. Delibera	Delibera nr.	Importo	
2.02.02.02.0101 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	LEG	200.000,00	250.000,00	270.936,33				162.277,45
					124-sl		12.408,86	
					TOTALE PRENOTATO		**12.408,86**	

001519

Il Responsabile della Struttura Assegnataria di Budget

02 DIC 2021

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Paolo Tronca

parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Salvatore Requirez

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Roberto Colletti

Il Segretario verbalizzante
Paola Vitale

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 05 DIC. 2021 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

☐ Non sono pervenute opposizioni

☐ Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

☐ Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

☐ Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.

☐ Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

☐ **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il_____ **Prot. n.**_____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____del _____come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____del _____come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il_____**Prot. n.**_____

Notificata in Archivio il_____**Prot. n.**_____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni

_____

_____

_____